

**Corte di Cassazione, Sezione I civile**  
**Sentenza 25 settembre 2013, n. 21917**

---

**Massima redazionale**  
**Trasferimenti e cessioni - Ramo d'azienda - Nozione - Fattispecie.**

---

In tema di trasferimento d'azienda, deve ritenersi operante, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 del Dlgs 276/2003, il principio per cui per «ramo d'azienda», suscettibile di autonomo trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente. (Nella specie la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto illegittimo il trasferimento di un gruppo di dipendenti da un'azienda a un'altra per lo svolgimento in outsourcing di alcuni servizi e attività, trattandosi del trasferimento di un insieme di funzioni eterogenee cui erano variamente addetti i dipendenti, senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante, funzioni per le quali venivano utilizzati beni aziendali limitati, eterogenei e anche essi privi di specificità rispetto a un fine produttivo).

**Integrale**  
**Lavoro ed occupazione - Trasferimento di azienda**

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20375/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 957/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2010 R.G.N. 3113/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23405 dell'1 marzo 2007, la quale in parziale accoglimento delle domande, fra l'altro, degli attuali controricorrenti, ha dichiarato l'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro di tutti i ricorrenti dalla (OMISSIS) s.p.a. alla (OMISSIS) s.p.a., ordinando alla prima delle suindicate società la immediata reintegra dei ricorrenti stessi nei posti di lavoro precedentemente occupati.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la censura di carenza di interesse ad agire, riproposta in questa sede dalla (OMISSIS), è destituita di fondamento, in quanto i lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio hanno prospettato molteplici profili della illegittimità del trasferimento del ramo di azienda - denominato Facility Managment and Employers Services Managment - di cui si discute nella presente controversia e peraltro, dato il macroscopico inadempimento contrattuale dedotto, non si vede cosa altro dovrebbe occorrere per la sussistenza del loro interesse ad agire ex articolo 100 cod. proc. civ.;

b) dalla documentazione in atti risulta che, con la stipulazione del contratto di cessione di ramo d'azienda del (OMISSIS) e del contratto di appalto di servizi del giorno successivo, la (OMISSIS) ha, in definitiva, realizzato il proprio interesse a cedere alla (OMISSIS) il suindicato ramo di azienda e ad affidare, contestualmente, alla (OMISSIS) in outsourcing lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del ramo d'azienda ceduto, oltre agli altri connessi ai primi;

c) la difesa della (OMISSIS) sostiene che il giudice di primo grado non abbia colto la portata innovativa della modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32 all'articolo 2112 cod. civ., comma 5, consistente nella introdotta irrilevanza del requisito della preesistenza e di quello del mantenimento dell'identità finalizzata;

d) va rilevato al riguardo che la suddetta versione dell'articolo 2112 cod. civ., non ha modificato la precedente definizione-base di "parte di azienda" idonea a formare oggetto del trasferimento, da intendere quale "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Nozione che, del resto, trova riscontro nelle direttive comunitarie 1998/50 e 2001/23, dalle quali la normativa deriva;

e) con riguardo a fattispecie disciplinate dal testo ancora precedente dell'articolo 2112 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità (vedi, spec. Cass. 17 luglio 2008, n. 19740) ha affermato alcuni principi sulla nozione di ramo d'azienda tuttora validi e condivisibili, sottolineando che, in base alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della CGUE, la nozione di ramo di azienda presuppone la preesistenza di una realtà produttiva funzionalmente esistente, non anche una struttura produttiva ad hoc creata in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo;

f) da ciò si desume che e' da condividere l'analisi effettuata dal giudice di primo grado secondo cui, nella specie, non si configura un ramo di azienda autonomo, trattandosi del trasferimento di un insieme di funzioni eterogenee - la cui unica caratteristica comune risulta essere quella della non diretta inerenza all'attività produttiva e di commercializzazione di farmaci oggetto dell'attività di impresa della (OMISSIS) - cui erano variamente addetti 15 dipendenti senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante, funzioni per le quali venivano utilizzati beni aziendali limitati, eterogenei e anch'essi privi di specificità rispetto ad un fine produttivo.

2.- Il ricorso di (OMISSIS) s.r.l. (d'ora in poi: (OMISSIS)), illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resistono, con controricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

(OMISSIS) s.p.a. non svolge attività difensiva in questa sede.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo si denunciano a) in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 cod. proc. civ.; b) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo all'eccepita carenza di interesse ad agire dei lavoratori.

La società ricorrente contesta il rigetto disposto dalla Corte d'appello dell'eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento del trasferimento di ramo d'azienda, ritualmente proposta dalla (OMISSIS) in primo grado e reiterata in appello.

Si sostiene che la Corte romana ha motivato la suddetta decisione sull'assunto secondo cui il mutamento di datore di lavoro integra, di per sé, l'interesse ad agire ex articolo 100 cod. proc. civ., senza considerare che tale interesse presuppone la sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto non eventuale e futuro - in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio, sicché l'istante possa conseguire con il processo un vantaggio giuridicamente apprezzabile.

La Corte territoriale, in altri termini, non avrebbe preso in considerazione il fatto che, nella specie, i lavoratori avrebbero mantenuto lo stesso trattamento economico e normativo di cui godevano presso la società cedente e non avrebbero dedotto effettive modificazioni del rapporto di lavoro per loro sfavorevoli.

2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 cod. civ..

La Corte romana, ad avviso della società ricorrente, avrebbe adottato una definizione di "trasferimento di ramo d'azienda", che non trova riscontro nel testo dell'articolo 2112 cod. civ., risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 32, applicabile nella specie *ratione temporis*, come risulta anche dal fatto che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata - e da questa espressamente condivisa - si riferisce alla disciplina antecedente le suindicate modifiche.

Si sottolinea, in particolare, che la Corte territoriale non ha considerato che, nel nuovo regime, non è più richiesto il requisito della preesistenza - e conseguentemente quello del mantenimento dell'identità finalizzata - del ramo d'azienda, la cui identificazione viene rimessa all'autonoma determinazione del cedente e del cessionario, che può intervenire fino al momento del trasferimento.

Ne consegue che, mentre nella precedente disciplina l'autonomia funzionale dell'attività ceduta doveva essere verificata con riguardo alla situazione esistente in fatto prima della cessione, con la successiva normativa la suddetta autonomia può essere anche solo potenziale ed espressa

in termini di idoneità e quindi può riguardare anche un'attività già esistente all'interno dell'organizzazione del cedente che al momento della cessione viene modificata nella sua struttura e nella consistenza, con attribuzione di una autonomia funzionale diversa da quella antecedente l'atto di cessione.

3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, riguardanti il requisito della preesistenza del ramo d'azienda e la relativa identificazione in occasione del trasferimento.

Si sottolinea che - diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello - il ramo d'azienda ceduto dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) era esistente nell'ambito della società cedente fin dal 1988 ed è rimasto sostanzialmente inalterato nella struttura nel corso del tempo, come sostanzialmente riconosciuto anche dai lavoratori.

Pertanto, anche a voler aderire alla opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale, secondo cui lo stesso termine "identificazione" presuppone un'attività di ricognizione di qualcosa di già esistente, nella specie non potrebbe negarsi l'esistenza del requisito della preesistenza del ramo ceduto.

In tale situazione - diversamente da quanto risulta nella sentenza impugnata - la attuale ricorrente non si era limitata a fare riferimento all'idoneità astratta nucleo di beni e rapporti ceduti ad essere organizzato per l'esercizio di una attività economica presso il cessionario, ma aveva evidenziato che il ramo d'azienda in oggetto: a) da molti anni costituiva, nell'ambito della (OMISSIS), una struttura autonoma e conclusa; b) da molti anni svolgeva autonomamente il servizio di gestione dei c.d. servizi generali, funzionale al ed. core business della società; c) ha continuato a svolgere in favore della (OMISSIS) la suddetta attività anche dopo la cessione, in base ad un contratto di servizi stipulato con la cessionaria (OMISSIS).

4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 cod. civ..

Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe ulteriormente violato la suddetta disposizione per aver escluso la sussistenza, nella specie, di un ramo di azienda funzionalmente autonomo sulla base di elementi che non trovano alcun riscontro nella disposizione stessa, quali: a) la limitatezza e l'eterogeneità dei beni aziendali ceduti nonché la mancanza di specificità degli stessi rispetto ad un fine produttivo; b) la non ravvisabilità del possesso di competenze particolari da parte del gruppo di lavoratori ceduti.

Si sostiene che tali elementi non rilevano, mentre ciò che conta è solo la coesione funzionale e organizzativa delle attività cedute.

5.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza di un ramo d'azienda funzionalmente autonomo ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ..

Sempre con riguardo all'identificazione del concetto di ramo d'azienda autonomo, si ribadiscono sostanzialmente le censure formulate nel precedente motivo per sostenere che la decisione al riguardo della Corte romana è anche viziata dal punto di vista della motivazione perché l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda denominato Facility Management and Employers Services Management è stata affermata escludendo, in modo apodittico, lo svolgimento di attività di impresa da parte del ramo ceduto.

2 - Esame delle censure.

6.- Il primo motivo del ricorso non è fondato.

Con tale motivo, come si è detto, la società ricorrente, censura la sentenza impugnata per aver respinto con motivazione insufficiente l'eccezione della (OMISSIS) di inammissibilità della domanda di annullamento del trasferimento di ramo d'azienda per carenza dell'interesse ad agire dei lavoratori, deducendo che la Corte romana avrebbe ritenuto che il mutamento di datore di lavoro integra, di per sé, l'interesse ad agire ex articolo 100 cod. proc. civ., senza considerare che nella specie i lavoratori non avrebbero subito nessun concreto pregiudizio dalla vicenda traslativa in argomento.

In base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, l'interesse ad agire, in termini generali, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21711; Cass. 9 maggio 2012, n. 7096; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536).

La Corte d'appello di Roma si è uniformata a tale orientamento, in quanto, con motivazione congrua e logica, ha posto l'accento sul fatto che il trasferimento del ramo di azienda in oggetto, di cui è stata denunciata l'illegittimità per molteplici ragioni fondate sulla deduzione di un "macroscopico inadempimento contrattuale" del datore di lavoro ha determinato per gli interessati, tutti lavoratori subordinati a tempo indeterminato, una situazione di incertezza oggettiva sull'esistenza e sul futuro dei rispettivi rapporti di lavoro non eliminabile senza l'intervento del giudice e tale quindi da arrecare a ciascuno degli interessati un pregiudizio concreto ed attuale.

7.- Anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto motivo - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono fondati.

7.1.- Come già affermato in analoghe controversie (vedi, per tutte: Cass. 4 dicembre 2012, n. 21711 cit.), in linea con la prevalente dottrina in materia, con riguardo al trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda sia la normativa UE (direttive 77/187/CEE, 1998/50/CE e 2001/23/CE) sia la legislazione nazionale (articolo 2112 cod. civ., comma 5, come sostituito dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 32) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in facile strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva.

A tal fine, la citata direttiva del 1998 ha stabilito che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento deve costituire un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria. Analogamente, l'articolo 2112 cod. civ., comma 5, fa riferimento alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata".

Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (vedi: Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 giugno 2009, n. 13171).

Questa Corte ha dunque aderito - e aderisce - alla tesi secondo cui il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32 - emanato a seguito della Legge Delega n. 30 del 2003, che, fra i principi e criteri direttivi poneva al primo posto quello del "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria" - debba essere interpretato alla luce di quest'ultima normativa.

Ora, in particolare dalle citate direttive CE 98/50 e 2001/23, si desume che la relativa disciplina presuppone che l'oggetto del trasferimento sia costituito da un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata anche dopo il trasferimento. Del resto, l'articolo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, stabilisce che: "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".

7.2.- Ne consegue che, nonostante talune difformi opinioni basate sul dato letterale della non menzione, nelle direttive comunitarie, del concetto di preesistenza, l'entità economica trasferita deve in realtà ritenersi preesistente al trasferimento, visto che le stesse direttive fanno espresso riferimento alla conservazione dell'identità ed è evidente come non possa conservarsi quel che non c'è (vedi, fra le altre: Cass. 21 novembre 2012, n. 20422; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21710; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697).

7.3.- Il concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale.

Tale conclusione risulta obbligata anche alla luce della Legge Delega n. 30 del 2003, considerando che essa prevedeva la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda al momento del suo trasferimento, il che porta conseguentemente ad escludere che unicamente le parti imprenditoriali possano di individuare a quali cessioni debba trovare applicazione la fondamentale garanzia di cui all'articolo 2112 cod. civ., visto che risulta arduo sostenere che compete soltanto al datore di lavoro decidere sull'ambito di applicabilità di disposizioni inderogabili poste a garanzia dei lavoratori.

Ne deriva che quando oggetto di cessione non sia un complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all'esercizio almeno potenziale ad una attività di impresa, ma siano solo contratti di lavoro (con l'aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un nesso organizzativo-funzionale), si è fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 2112 cod. civ., essendo invece applicabile l'articolo 1406 cod. civ., che condiziona l'efficacia della cessione al consenso del contraente ceduto.

Invero, benché possa oggi ritenersi che l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non coincida necessariamente con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature, etc.), ma possa consistere anche in un ramo "smaterializzato" o "leggero", costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente (o al netto dei supporti generali sussistenti presso l'azienda cedente), allo svolgimento di un'attività economica, ciò non toglie che tale autonomia dell'entità ceduta debba essere obiettivamente apprezzabile, sia pur con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l'imprescindibile requisito comunitario della sua "conservazione".

7.4.- Non può ammettersi invece - alla luce dei principi comunitari, vedi, per tutte: CGCE 24 gennaio 2002, causa C-51/00 - che tale legame funzionale possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo (peraltro neppure portatori di superiori interessi pubblici o collettivi), la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

D'altro canto è principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria (vedi: CGCE 14 novembre 1996, C-305/1994) quello per cui la vicenda traslativa si perfeziona ipso iure, risultando irrilevante la contraria volontà delle parti del negozio traslativo.

Questa Corte ha poi già ritenuto che mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno del consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti (vedi, per tutte: Cass. 16 ottobre 2006 n. 22125; Cass. 5 marzo 2008 n. 5932; Cass. 17 luglio 2008, n. 19740).

Deve pertanto ritenersi operante, anche a seguito del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32, il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina ivi dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità - come del resto previsto dalla prima parte del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 32 - pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente.

Ciò presuppone comunque una entità produttiva funzionalmente autonoma preesistente - come è consequenziale rispetto al concetto di "conservazione" contemplato dalla disciplina UE - mentre non è compatibile con una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore (vedi: Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481; Cass. 17 luglio 2008, n. 19740 cit.) e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.

Ne consegue che la disciplina dettata dall'articolo 2112 cod. civ., può trovare applicazione anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria, purché esso presenti, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettivi finalizzati produttive, sicché i reciproci rapporti vengano trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso (vedi, fra le altre: Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489; Cass. 17 marzo 2009 n. 6452; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21711). E, in questa ottica, è, pertanto, configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi, etc.), con la conseguenza che la cessione realizza di per sé la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti (vedi, per tutte: Cass. 7 marzo 2013, n. 5678).

7.5.- Nella specie la Corte di merito - in conformità con i suindicati orientamenti di questa Corte, dai quali si discosta, invece, l'impostazione delle presenti censure della ricorrente - ha ritenuto - con ampia, articolata e logica motivazione - che la modifica dell'articolo 2112 cod. civ., comma 5 ad opera del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, non abbia comportato il venire meno del requisito della preesistenza del ramo d'azienda, da intendere come "articolazione autonoma di un'attività economica organizzata", secondo quanto si desume dalle direttive comunitarie citate.

Muovendo da tale esatta premessa la Corte romana - con un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, quindi, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accade nella specie - ha ritenuto di condividere l'analisi effettuata dal giudice di primo grado secondo cui, nella specie, il trasferimento dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) del gruppo denominato Facility Management and Employers Services Management per lo svolgimento in outsourcing di alcuni servizi e attività non è configurabile come trasferimento di un ramo di azienda autonomo,

trattandosi del trasferimento di un insieme di funzioni eterogenee - la cui unica caratteristica comune risulta essere quella della non diretta inerenza all'attività produttiva e di commercializzazione di farmaci oggetto dell'attività di impresa della (OMISSIS) - cui erano variamente addetti 15 dipendenti, senza alcuna connotazione professionale comune caratterizzante, funzioni per le quali venivano utilizzati beni aziendali limitati, eterogenei e anch'essi privi di specificità rispetto ad un fine produttivo.

3 - Conclusioni.

8.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. La società ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento, ai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo e da distrarre in favore dell'Avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.

Nulla va disposto per le spese per (OMISSIS) s.p.a. che è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore degli attuali contro ricorrenti, delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro 2800,00 (duemilaottocento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario Avv. (OMISSIS). Nulla le spese in favore della (OMISSIS) s.p.a..